

Allegato A) all'atto Rep.n. 123.211 Racc.n. 36.817

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

E' costituita in Comune di Campiglia Marittima una società cooperativa denominata "SPORTING CLUB VENTURINA TERME Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica", tra coloro che intendono esercitare e promuovere la pratica sportiva, sia dal punto ricreativo che agonistico, non a fini di lucro.

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Alla Cooperativa si applicano altresì per quanto compatibili le norme sulle società sportive dilettantistiche.

Art. 2

La Cooperativa ha sede in Comune di Campiglia Marittima e durata fino al 31 dicembre 2040, salvo proroga o scioglimento anticipato nei modi di legge.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi

secondarie.

### Art. 3

La Società ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di lucro.

In particolare si prefigge i seguenti scopi essenziali nell'interesse generale del territorio e in quello particolare dei soci:

a) promuovere, disciplinare, migliorare iniziative intese a diffondere la pratica dell'attività sportiva dilettantistiche in genere quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo)

tennis, piscina, palestra, arti marziali, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo,

mediante gestione diretta o indiretta dei propri impianti;

b) promuovere ed organizzare gare, tornei ed ogni attività agonistica ad essa collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Sportiva

Nazionale e dei suoi organi e/o dell'Ente di promozione sportiva e/o disciplina sportiva associata e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni alle quali la Società intenderà aderire.

c) provvedere all'assistenza culturale e ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci e delle loro famiglie ed all'organizzazione di locali di ritrovo per le riunioni dei soci e dei loro familiari;

d) partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere ed a

rafforzare fra i soci i principi ed i legami della solidarietà;

e) dare assistenza collettiva ed individuale ai propri soci sia direttamente sia per tramite di eventuale altro organismo associativo in tutti i campi, onde questi possano conseguire i migliori risultati nell'ambito dell'attività sportiva.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la Cooperativa è affiliata alla UISP o similari comunque riconosciute dal coni, impegnandosi ad accettarne lo Statuto ed i regolamenti.

In particolare, per ciò che concerne il tesseramento dei soci, il regolamento di giustizia e gli obblighi di carattere economico nei confronti della federazione e degli altri affiliati anche in caso di cessazione di appartenenza alla  
per quanto qui non contemplato si fa integralmente riferimento alla normativa federale vigente.

La cooperativa svolgerà le attività di cui sopra con la finalità di perseguire lo scopo mutualistico connesso alla propria forma giuridica in particolare fornendo la possibilità ai propri soci di usufruire dei beni di proprietà della Cooperativa o in concessione alla stessa, così come dei servizi connessi all'utilizzo di detti beni, ad un costo assolutamente inferiore a quelli di mercato e a quanto sosterebbero utenti non soci.

#### Art. 4

La Cooperativa, per la realizzazione dei suoi fini, avrà fa-

coltà di acquistare, costruire, prendere e dare in locazione, in affitto, in usufrutto e in comodato immobili, mobili, impianti ed attrezzature da utilizzare direttamente o indirettamente per le finalità sociali nonché accordare e delegare determinate mansioni esecutive ad altri Enti e/o privati che svolgano attività similari o integrative.

La Cooperativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, mobiliare industriale e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

#### Art. 4 bis

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi, ma nell'ambito della mutualità prevalente.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2514 comma 1 del Codice Civile:

- a) è fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della cooperativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- b) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa desti-

nazione imposta dalla legge.

#### Art. 5

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

#### Art. 6

Alla realizzazione dei programmi degli impianti e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sociale, la Cooperativa potrà provvedere, oltre che con l'impegno del capitale sociale e delle riserve, con l'eventuale ricorso al credito, anche con mutui ipotecari e con prestiti dei soci.

### TITOLO II

#### SOCI

#### Art. 7

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore a nove (9).

Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone fisiche ed enti con o senza personalità giuridica che abbiano interesse a partecipare nell'attività svolta dalla cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa, svolgano

un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

#### Art. 8

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, professione, codice fiscale;

b) dichiarazione di assumere l'impegno di osservare le norme del presente statuto, del regolamento e le deliberazioni degli Organi Sociali;

c) la propria residenza, che deve risultare in Toscana, salvo che il richiedente risulti tesserato ad una delle Federazioni sportive affiliate al CONI.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di associazione od enti, oltre a quanto previsto nel precedente punto b) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di iscrizione al registro delle Imprese;

2. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

#### Art. 9

La qualifica di socio comporta di per sé l'assunzione dell'obbligo di contribuire, secondo le quote deliberate dall'assemblea, agli oneri derivanti dalla gestione diretta o indiretta degli impianti e delle altre strutture della Cooperativa.

Si qualificano soci cooperatori (o soci attivi) i soci che partecipano attivamente all'attività della cooperativa e frequentano abitualmente la sede sociale e gli impianti.

Si qualificano soci sostenitori (o soci non attivi) i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali, ma che non partecipano all'attività della Cooperativa e non frequentano i locali e gli impianti sportivi.

La mancata partecipazione alla vita della Cooperativa e quindi il mancato scambio mutualistico che si protragga per oltre tre anni consecutivi, sarà causa di esclusione dalla Cooperativa.

#### Art. 10

L'ammissione dei nuovi soci nella Cooperativa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione il quale deciderà sulle domande con provvedimento che tenga conto, oltre che della ricorrenza delle condizioni di ammissione indicate nello statuto, della possibilità di utilizzazione delle strutture e degli impianti programmati o realizzati L'ammissione dei nuovi soci è subordinata al voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il rigetto della domanda deve essere motivato e deve essere

comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

Il proponente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sull'argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

#### Art. 11

La qualifica di socio si acquista, dopo l'ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, con la sottoscrizione delle azioni, ed il tesseramento alla UISP o similari comunque riconosciute dal Coni e la iscrizione nel libro dei soci e nel Registro Imprese..

Le modalità di pagamento delle azioni sottoscritte vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 12

Il recesso è libero e può essere esercitato dai soci in qualsiasi momento.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo lettera raccomandata.

#### Art. 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

a) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;



b) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'articolo 45 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

c) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;

d) che non partecipi per 3 anni consecutivi alle attività della società e non frequenti i locali sociali

Nei casi indicati alla lettera b) e c) il socio inadempiente potrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo dopo che sia trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'arbitro di cui al successivo Art. 45 nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

#### Art. 14

In caso di morte del socio è possibile la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, salvo che questi ultimi chiedano la liquidazione delle azioni come previsto al successivo articolo 16.

In caso di più eredi, essi debbono nominare un rappresentante comune per tutti i loro rapporti con la Società.

Gli eredi del socio defunto comunque, prima della liquidazione dell'azione dovranno assolvere tutte le obbligazioni che il socio defunto aveva nei confronti della Cooperativa.

Art. 15

In caso di scioglimento del rapporto sociale dovuto a recesso, esclusione e morte, la liquidazione delle azioni verrà eseguita ai sensi dell'articolo 2535 C.C., fermo restando il divieto di distribuire le riserve di cui al precedente Art. 4 bis lett. c).

La liquidazione delle azioni, così come previsto dal precedente periodo, dovrà essere richiesta dal socio decaduto (per qualsiasi motivo), a mezzo raccomandata AR da indirizzare al Consiglio di Amministrazione della cooperativa, presso la sede della cooperativa stessa, con indicazione delle modalità per la restituzione della stessa (n. ed intestazione del conto corrente, banca, filiale e codice IBAN su cui effettuare il versamento).

La liquidazione dell'azione non comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo ai sensi del secondo comma dell'Art. 2535 C.C.. Trascorso un anno dalla decadenza o recesso del socio per qualsiasi causa, senza che quest'ultimo abbia esercitato la richiesta di rimborso della quota con le modalità di cui sopra, questa sarà accantonata nelle riserve indivisibili della cooperativa ed utilizzata per il perseguimento dei fini sociali.

Art. 16

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento delle obbligazioni che aveva prima

della cessazione.

### TITOLO III

#### CAPITALE SOCIALE - GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

##### Art. 17

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di azioni del valore massimo di Euro 25,00 (venticinque) ciascuna.

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la Società, in quanto in tutti i casi è fatto espresso divieto di trasferimento delle azioni per atto tra vivi (anche per donazione a coniuge e figli o ascendenti in linea retta).

##### Art. 18

Ogni socio dovrà obbligatoriamente sottoscrivere annualmente l'affiliazione al CONI (attraverso il CSEN, l'UIISP o associazioni analoghe), per poter usufruire degli impianti per l'esercizio dell'attività sportiva; il mancato rinnovo dell'affiliazione è causa di decadenza dalla qualità di socio.

Ogni socio potrà seguire i corsi messi a disposizione dalla cooperativa versando la quota annuale decisa dal consiglio di anno in anno.

Le quote di iscrizione ai corsi (nel rispetto del principio mutualistico) per i soci saranno pari al 50% rispetto a quelle applicate ai fruitori non soci degli impianti e dei corsi.

##### Art. 19

L'esercizio sociale comincia con il 1° gennaio e finisce con il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio curerà la formazione del bilancio sociale a norma di legge.

L'assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

#### Art. 20

Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea, il bilancio stesso deve essere depositato presso la sede sociale unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione ed ivi tenuto a disposizione dei soci.

#### Art. 21

L'assemblea che approva il bilancio provvede a destinare gli eventuali avanzi di gestione:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) alla riserva straordinaria per la riparazione degli immobili, degli impianti sportivi, per l'incremento delle attività sportive agonistiche e promozionali il cui utilizzo verrà deliberato dall'assemblea stessa oppure quando ne sia da questa delegato, dal Consiglio di Amministrazione;

c) alle altre eventuali riserve statutarie e volontarie.

#### ATTIVITA' ESTERNA

##### Art. 22

La cooperativa potrà svolgere attività commerciali rivolte all'esterno, il tutto finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale e sempre nell'ambito della mutualità prevalente.

Potrà consentire l'utilizzo degli impianti e la frequentazione dei corsi anche a soggetti non soci.

Potrà affittare le proprie strutture (ad esempio) per manifestazioni, o per qualsiasi altra ragione purché legata e finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### TITOLO IV

##### ORGANI SOCIALI

##### Art. 23

Sono Organi della società:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

##### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

##### Art. 24

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità di legge e del presente statuto obbligano tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina gli amministratori, delibera sugli affari che il Consiglio di Ammini-

strazione crederà opportuno di porre all'ordine del giorno, approva i regolamenti interni, delibera circa la destinazione degli avanzi gestione (comunque mai distribuibili ai sensi dell'art. 4bis del presente statuto) e la reintegrazione delle perdite risultanti dal bilancio nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su quanto altro è ad essa pertinente.

#### Art. 25

L'assemblea dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da altro amministratore appositamente delegato dal Consiglio stesso, con avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, affisso nei locali della cooperativa, con contestuale pubblicazione su un quotidiano ad alta diffusione locale, il tutto almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'invito dovrà anche contenere la data per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

Tuttavia, in tale ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato,
- dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

#### Art. 26

Hanno diritto a partecipare all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci e nel Registro Imprese da almeno novanta giorni e che siano in regola con i versamenti dovuti alla Cooperativa per qualsiasi titolo a norma dello Statuto o del regolamento.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

#### Art. 27

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino in proprio o per delega, la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

#### Art. 28

L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

#### Art. 29

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio

che non sia amministratore o dipendente della Società.

Ciascun socio può rappresentare fino a due soci.

#### Art. 30

L'assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata per iniziativa del

Presidente del Consiglio di Amministrazione o per delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 10% di tutti i soci e che indirizzino la richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicando gli argomenti che desiderano discutere nell'assemblea della quale si richiede la convocazione.

Le assemblee potranno tenersi presso la sede della Cooperativa oppure in qualsiasi altro luogo stabilito nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Campiglia Marittima.

#### Art. 31

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di questi, dal Consigliere più anziano di età tra i Consiglieri presenti.

In caso di assenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, il Presidente sarà designato dagli intervenuti.

#### Art. 32

Le deliberazioni che ottengono la parità dei voti favorevoli e contrari si ritengono respinte.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Art. 33

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri che rimane in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori devono essere soci e non possono ricoprire la medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva.

Art.34

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili; essi vengono eletti all'assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo.

Art. 35

Gli amministratori non sono tenuti a prestare cauzione.

Art. 36

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere anche un segretario che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione e in questo caso non ha diritto al voto.

Art. 37

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente.

Art. 38

La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta a mezzo e-mail. In ogni caso l'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza consiliare deve essere spedito almeno cinque giorni prima del quello stabilito per la riunione.

In casi eccezionali, la convocazione potrà essere fatta per telegramma.

In mancanza di tali formalità, il consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri.

Art. 39

Le adunanze del Consiglio sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica; le relative deliberazioni, per essere valide, dovranno riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Segretario del Consiglio deve curare che le deliberazioni consiliari siano trascritte nell'apposito libro.

Le deliberazioni dovranno riportare la firma del Presidente e del Segretario.

Art. 40

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della società, sicché ad esso compete decidere su tutte indistintamente le operazioni sociali escluso soltanto quelle che per inde-

rogabili disposizioni di legge o di Statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Escluse le attribuzioni riservate per la legge alla sua competenza, il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, oltre che al Presidente, anche ad uno o più Consiglieri. Senza derogare alla generalità dei poteri ad esso spettanti, al Consiglio di Amministrazione spetta, fra l'altro:

a) compilare il bilancio e sottoporlo nel tempo e nei modi prescritti dallo Statuto e dalla legge all'approvazione dei soci in assemblea ordinaria;

b) decidere circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci, nonché le modalità per il versamento delle quote sottoscritte dai soci ammessi;

c) deliberare le convocazioni dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria;

d) compiere tutte le operazioni finanziarie e di credito atte al raggiungimento degli scopi sociali, salvo le limitazioni di cui al precedente articolo 4);

e) compiere nell'interesse della Società qualsiasi atto od operazione in relazione allo scopo sociale e tutto quanto non sia tassativamente riservato alle decisioni dell'assemblea;

f) predisporre il regolamento interno per il funzionamento della Cooperativa in relazione agli scopi prefissati, da sottoporre alla approvazione della assemblea;

g) nominare, sospendere e revocare direttori ed altro persona-

le dipendente e stabilire le relative mansioni;

h) apportare allo statuto gli adeguamenti imposti da disposizioni normative inderogabili.

#### Art. 41

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di regola nella sede sociale o in altro luogo designato nell'avviso di convocazione.

#### Art. 42

La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso che siano stati nominati, ai consiglieri delegati, nei limiti delle loro attribuzioni.

#### REGOLAMENTI

#### Art. 43

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

#### ARBITRATO

#### Art. 44

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponi-

bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale e secondo equità.

Saranno tuttavia decise in via rituale e secondo diritto le controversie attinenti al recesso, alla esclusione ed alla cessione della quota, nonché le controversie di cui all'Art. 36 del D.lgs 17 gennaio 2003 n.5 e quelle promosse da amministratori, liquidatori o Sindaci ovvero nei loro confronti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

## TITOLO V

### PROROGA - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA

Art. 45

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Art. 46

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione deve essere devoluto ad altra istituzione con finalità analoghe o a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 47

L'assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Per quanto non prescritto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia.

**F.to Rita BERNARDINI**

**Fabio GIOVANNINI**

**DI PERNA Giuseppe**

**CAMPINOTI Marco**

**CIANI Elisabetta**

**Marusca CINI**

**Enrico BARBARESE**

**Giada SOLDI**

**Fabrizio SODI**

**Barbara BERNARDINI**

**Mauro CRISTIANI Notaio**